

IN PRATICA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI VENDITA IN ESCLUSIVA

(.....), con sede in (.....) (.....), via (.....) (.....); iscritta presso il Registro delle imprese di (.....)
al n. (.....), R.e.a. n. (.....), C.F. e P. Iva (.....), nella persona del legale rappresentante, Signor (.....)
- di seguito, "la Concedente"

e

(.....), con sede in (.....) (.....), via (.....) (.....); iscritta presso il Registro delle imprese di (.....)
al n. (.....), R.e.a. n. (.....), C.F. e P. Iva (.....), nella persona del legale rappresentante, Signor (.....)
- di seguito, "il Concessionario"

Premesso che:

- (A) la Concedente è una società *leader* nella produzione di materiale (i Prodotti) e nella fornitura dei servizi di assistenza pre e post vendita a essi relativi;
- (B) il Concessionario ha maturato una lunga esperienza nel settore della distribuzione dei Prodotti;
- (C) è intento delle parti collaborare per una migliore diffusione dei Prodotti all'interno del territorio di esclusiva (il Territorio) alle condizioni e obblighi stabiliti dal presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio contrattuale

2.1 La Concedente conferisce al Concessionario, che accetta, il diritto di distribuire, commercializzare e rivendere, in esclusiva, nel Territorio, come identificato all'Allegato 1 (Territorio), i prodotti elencati nell'Allegato 2 (i Prodotti), secondo le modalità stabilite nel presente Contratto.

2.2 La Concedente si riserva il diritto di ridurre ovvero ampliare la gamma dei Prodotti che costituiranno un'evoluzione o rappresentino un'integrazione degli stessi.

2.3 La Concedente si impegna, nell'ambito di detto Territorio, a non produrre, commercializzare, promuovere, vendere o distribuire attivamente e direttamente i Prodotti, a non nominare altri concessionari di vendita, distributori, agenti, rappresentanti o, comunque, intermediari.

Art. 3 - Obbligazioni del Concessionario

3.1 Il Concessionario si impegna a vendere i prodotti in nome proprio e per proprio conto e ad agire con propria organizzazione e a proprio rischio, come imprenditore autonomo. In particolare, la Concessionaria non potrà presentarsi con denominazione diversa dalla propria Ditta, né trattare con la clientela con veste diversa da quella di Concessionario. In nessun caso il presente Contratto darà luogo ad un rapporto di agenzia, rappresentanza, *joint venture*, o società tra le Parti.

3.2 Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non fabbricare, commerciare, organizzare la vendita direttamente e/o indirettamente, di prodotti concorrenti dei Prodotti.

3.3 Il Concessionario limiterà la sua azione commerciale al territorio e si impegna a non effettuare, al di fuori di esso, azioni commerciali per la ricerca di clientela; in particolare gli sono vietate:

- operazioni di pubblicità e attività promozionale di vendita;
- installazione ed esercizio di depositi e di locali di vendita o esposizione di prodotti;
- partecipazione diretta o indiretta in attività di vendita o assistenza;
- utilizzazione di servizi di intermediazione contrattuale e di attività commerciali di Prodotti contrattuali residenti fuori del Territorio.

3.4 Sulla base delle direttive generali impartite dalla Concedente, il Concessionario si obbliga a promuovere la vendita dei Prodotti contrattuali su tutto il Territorio contrattuale, impegnandosi ad una spesa pubblicitaria da effettuarsi nel suo territorio secondo accordi che saranno di volta in volta presi con la Concedente.

3.5 Il Concessionario si impegna altresì a tutelare gli interessi della Concedente con la dovuta diligenza nonché, in particolare, a istituire e mantenere un'adeguata organizzazione di vendita tale da garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto per tutti i Prodotti contrattuali e su tutto il Territorio contrattuale.

Art. 4 - Minimo di acquisto

4.1 Il Concessionario si impegna ad acquistare nell'arco di ogni anno Prodotti contrattuali in quantità non inferiori a quelle previste nell'Allegato 3.

4.2 Il Concessionario dovrà detenere in magazzino, disponibile per la vendita, una scorta di Prodotti, nei vari modelli, pari al 10 per cento della quantità minima da vendere annualmente.

4.3 Qualora il Concessionario non raggiunga il quantitativo minimo di vendite in vigore per tale anno, la Concedente potrà risolvere il presente contratto mediante comunicazione da inviare al Distributore tramite raccomandata a.r.

Art. 5 - Ordini e condizioni di vendita

5.1 La vendita dei Prodotti è disciplinata dalle Condizioni Generali, di cui all'Allegato 4 al presente Contratto. Il pagamento delle fatture avverrà secondo i criteri di cui alle Condizioni generali.

5.2 Il prezzo di acquisto dei Prodotti da parte del Distributore sarà indicato nel listino di vendita Allegato 5.

5.3 La Concedente venderà al Concessionario i Prodotti "franco fabbrica", presso la quale avverrà la consegna dei Prodotti allo stesso. Tuttavia, nell'interesse del Concessionario e per suo incarico, la Concedente potrà farli trasportare al domicilio del Concessionario a suo rischio e spese.

5.4 Il Concessionario si impegna:

- a non apportare modifiche ai prodotti prima della consegna, salvo le modifiche cui egli è tenuto per legge;
- a consegnare ai clienti i Prodotti in perfetto stato di uso e di conservazione, conformemente alle istruzioni di consegna;
- a rispettare, secondo le "Condizioni Generali di Vendita", le istruzioni tecniche e le verifiche periodiche previste dal costruttore per la garanzia.

Art. 6 - Segni distintivi

6.1 La Concedente autorizza il Concessionario ad usare il logo e i segni distintivi, diritti di proprietà artistica, intellettuale e industriale associato ai Prodotti nel Territorio, con l'unico scopo e finalità di pubblicizzare, commercializzare distribuire e vendere i Prodotti ai sensi e nei termini prescritti dal presente Contratto.

6.2 Nel caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta, il Distributore dovrà immediatamente interrompere l'uso del logo e dei segni distintivi.

6.3 Il Concessionario si impegna a non cancellare etichette e a non alterare o modificare in nessun modo i contenitori dei Prodotti senza il previo consenso scritto della Concedente e di ogni altro diritto di cui ha ottenuto la concessione solamente in relazione.

6.4 Il Concessionario dovrà informare la Concedente di ogni violazione o rischio di violazione di cui dovesse venire a conoscenza, relativamente ai diritti di proprietà intellettuale e industriale della Concedente. Resta comunque inteso che la Concedente avrà la piena facoltà di decidere in merito all'opportunità e alla scelta dei provvedimenti da adottare per porre rimedio a tali violazioni. Il Concessionario si impegna, se necessario, a collaborare con la concedente per porre fine a tali violazioni.

Art. 7 - Durata e rinnovi

7.1 Il Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà durata di due (2) anni.

7.2 Il Contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di due anni, salvo il diritto di recesso di ciascuna delle

Parti da esercitarsi mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra Parte con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Art. 8 - Risoluzione

8.1 Il Contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

- a) nel caso di cessione dell'attività, conferimento, fusione, modifica relativa al controllo o alla ripartizione del capitale sociale, liquidazione volontaria o giudiziaria, procedura concorsuale o qualsiasi altro motivo di cessazione dell'attività commerciale di ciascuna della Parti. A tale proposito, la parte interessata da tali cambiamenti si obbliga a comunicarli immediatamente all'altra parte;
- b) nel caso di violazione o non adempimento di qualsiasi previsione o obbligo previsti dal presente Contratto, se la Parte inadempiente non abbia provveduto a rimediare alla violazione o all'inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento di una formale diffida ad adempiere, inviata dalla parte adempiente entro 30 giorni dalla scoperta dell'inadempimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- c) nel caso previsto dall'art. 4.3. del Contratto.

Art. 9 - Varie

9.1 Cessione del Contratto

Il presente Contratto non potrà essere ceduto o in qualsiasi altro modo trasferito dal Concessionario ad un terzo, senza il previo consenso scritto della Concedente.

9.2 Modifiche per iscritto

Nessuna modifica al presente Contratto sarà valida o efficace se non redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

9.3 Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente confidenziali e a non rivelare a terzi, per tutta la durata del Contratto e dopo la sua cessazione, ogni informazione riservata relativa all'altra Parte, di cui sia venuta a conoscenza in occasione e durante l'esecuzione del Contratto.

9.4 Intero accordo

Il presente Contratto, con i relativi allegati, costituisce l'intero accordo intervenuto tra le Parti e supera ogni precedente intesa, scritta od orale, intercorsa tra le parti e ogni questione ad essa ancillare.

9.5 Forza maggiore

Nel caso in cui una delle Parti non possa adempiere alle proprie obbligazioni a causa del verificarsi di eventi di forza maggiore, il relativo inadempimento dovrà essere scusato e non costituirà violazione del Contratto per tutta la durata dell'evento. La parte inadempiente ai sensi del presente articolo dovrà comunque adoperarsi in ogni modo possibile per eliminare l'evento avverso e dovrà in ogni caso riprendere il puntuale adempimento alla cessazione dell'evento o comunque il prima possibile.

9.6 Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dal diritto italiano. Qualsiasi controversia sorta tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta al foro di (.....)

Il presente Contratto è stato sottoscritto a (.....) , il (.....)

Si allegano:

1. Territorio
2. Elenco dei Prodotti
3. Ordini minimi di Acquisto
4. Condizioni Generali di Vendita
5. Listino Prezzi

La Concedente
(.....)

La Concessionaria
(.....)